



Comune di
Arcore

REGOLAMENTO CONSULTA PER L'AMBIENTE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. // del ../../2025

Sommario

ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO	4
Art. 2 – ISTITUZIONE E FINALITÀ.....	4
Art. 3 – OBIETTIVI.....	4
Art. 4 – COMPOSIZIONE.....	4
Art. 5 – NOMINA E DURATA	4
Art. 6 – ORGANI INTERNI DELLA CONSULTA	5
Art. 7 – CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO	5
Art. 8 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	5
Art. 9 – TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	5
Art. 10 – RISORSE.....	5
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI	5

ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
2. l'art. 60 dello Statuto del Comune di Arcore;
3. il Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare;

Art. 2 – ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. In attuazione di quanto stabilito dallo Statuto, il Comune di Arcore favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi.
2. Il Comune di Arcore riconosce l'importanza di una visione curata e attenta riguardo alle tematiche ambientali e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a preservare, istruire e sostenere l'ambiente.
3. Il Comune di Arcore istituisce la Consulta per l'Ambiente quale organo consultivo e propositivo in materia di tutela ambientale, sostenibilità e valorizzazione del territorio.
4. La Consulta promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni e dei portatori di interesse alle politiche ambientali comunali.

Art. 3 – OBIETTIVI

La Consulta ha il compito di:

- a) esprimere pareri, non vincolanti né obbligatori e proposte, su piani, progetti e iniziative riguardanti l'ambiente;
- b) promuovere iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale;
- c) favorire il confronto tra amministrazione, cittadini e associazioni su tematiche ambientali;
- d) monitorare criticità ambientali e promuovere buone pratiche di sostenibilità;
- e) affiancare l'amministrazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventi o attività.

Art. 4 – COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da:
 - a) Sindaco o Assessore o Consigliere Delegato;
 - b) n. 2 consiglieri comunali (1 di maggioranza, 1 di minoranza) nominati dal Consiglio comunale;
 - c) n. 1 rappresentante per ciascuna associazione o comitato operante nel territorio comunale con finalità ambientali, regolarmente iscritti all'Albo comunale, fino ad un massimo di n. 4;
 - d) n. 1 cittadino arcorese, che abbia interesse e sia competente in materia;
 - e) un referente tecnico nominato dall'amministrazione.
2. La partecipazione è gratuita e volontaria.

Art. 5 – NOMINA E DURATA

1. Tutti i soggetti interessati a far parte della Consulta, di cui al punto c) e d) del precedente Art. 4 del presente Regolamento, devono presentare domanda secondo le modalità e i termini indicati nel relativo avviso pubblico di selezione.
2. Le candidature pervenute saranno sottoposte a verifica da parte del funzionario responsabile del procedimento, individuato dal Comune, che provvederà ad accertare la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti.
3. La domanda di partecipazione e i requisiti per la partecipazione alla Consulta – Allegato A e Allegato 1 – sono parte integrante del presente Regolamento.
4. Il Funzionario responsabile redigerà un elenco degli ammessi e degli esclusi, motivando l'eventuale esclusione sulla base dell'assenza dei requisiti o della documentazione incompleta.

5. In seguito alla definizione dell'elenco definitivo, la Giunta Comunale procederà alla nomina formale dei componenti della Consulta
6. Il mandato ha durata pari al mandato amministrativo in corso.
7. I membri della Consulta per l'Ambiente sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 (tre) assenze ingiustificate. È possibile la sostituzione di un membro per dimissioni, inattività o incompatibilità (per incompatibilità s'intende chi ha interessi economici o professionali diretti su progetti o appalti relativi all'ambiente comunale).

Art. 6 – ORGANI INTERNI DELLA CONSULTA

1. La Consulta elegge al proprio interno:
 - un Presidente, che coordina i lavori e rappresenta la Consulta;
 - un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza;
 - un Segretario, che redige i verbali.
2. Le cariche durano per l'intero mandato e possono essere rinnovate.

Art. 7 – CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO

1. La Consulta si riunisce, in presenza, in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei membri.
2. La convocazione dovrà essere inviata con 5 giorni di preavviso, con comunicazione scritta, tramite email o PEC, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'Ufficio Ambiente provvede ad inviare le convocazioni. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono pubbliche e il verbale viene trasmesso al Sindaco e al Consiglio Comunale.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.
5. Le decisioni relative ai compiti di cui all'art. 3 vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La Consulta può essere ascoltata in sede di elaborazione di atti amministrativi relativi all'ambiente.
2. Può presentare proposte e pareri scritti su richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio.

Art. 9 – TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

1. Tutti gli atti della Consulta sono pubblici e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. La Consulta può promuovere incontri, assemblee, eventi e campagne di comunicazione.
3. Viene predisposta una relazione annuale da presentare al Consiglio Comunale.

Art. 10 – RISORSE

1. Il Comune può assegnare alla Consulta strumenti logistici e tecnici, compatibilmente con le disponibilità dell'ente.
2. La Consulta non dispone di autonomia finanziaria. Tuttavia, può proporre l'inserimento nel bilancio comunale di progetti specifici da essa elaborati, i quali saranno sottoposti alla valutazione degli Uffici competenti e, successivamente, all'approvazione della Giunta comunale.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni modifica deve seguire lo stesso iter di approvazione.
3. Per quanto non previsto, si rimanda allo Statuto Comunale e alle norme vigenti in materia di partecipazione.